

26/03/2015

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le Sezioni Unite tornano a pronunciarsi sulla natura dei contributi ai fondi di previdenza integrativa

Paola **Salazar** - Avvocato

Con la sentenza 12 marzo 2015, n. 4949 la Cassazione a Sezioni Unite è tornata a pronunciarsi sulla natura giuridica dei contributi versati ai fondi di previdenza integrativa escludendone il carattere retributivo, quindi anche la computabilità ai fini della determinazione della base di calcolo per il trattamento di fine rapporto.

[Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 12/03/2015, n. 4949](#)

LA SOLUZIONE

Con riferimento al periodo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, i versamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare hanno - a prescindere dalla natura del soggetto destinatario della contribuzione e, pertanto, sia nel caso in cui il fondo abbia una personalità giuridica autonoma, sia in quello in cui esso consista in una gestione separata nell'ambito dello stesso soggetto datore di lavoro - natura previdenziale e non retributiva e non sussistono pertanto i presupposti per l'inserimento dei suddetti versamenti nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

I PRECEDENTI

Il caso aveva già formato oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite della Cassazione con la decisione n. 974/1997 nella quale la ricostruzione del carattere di corrispettivo attribuito al versamento al fondo era sostanzialmente fondata sul principio della "prevalenza" del sistema pensionistico obbligatorio. Principio che poi è stato ampiamente rivisto alla luce della riforma del sistema pensionistico e anche per effetto della giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Cass. civ. Sez. Unite, 1 febbraio 1997, n. 974

I trattamenti pensionistici integrativi aziendali hanno natura giuridica di retribuzione differita, ma, in relazione alla loro funzione previdenziale (che spiega la sottrazione alla contribuzione previdenziale dei relativi accantonamenti, disposta - in via di interpretazione autentica dall'art. 12 l. 30 aprile 1969 n. 153 - dall'art. 9 bis d.l. 29 marzo 1991 n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991 n. 166), sono ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato in relazione di corrispettività con la prestazione lavorativa. Ne discende la non operatività del criterio di inderogabile proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro, e, più in generale - con particolare riferimento alle pensioni aggiuntive rispetto al trattamento previdenziale obbligatorio - della garanzia dell'art. 36 cost., in relazione all'art. 2099 c.c. Ne consegue, in primo luogo, che l'autonomia privata non subisce, in linea generale, limiti alla determinazione del "quantum" dovuto e dei presupposti e requisiti di erogazione di dette pensioni, e, in secondo luogo, che non può ritenersi pertinente - con particolare riferimento alla sospensione del trattamento integrativo in caso di svolgimento di determinate attività lavorative - il vincolo di destinazione delle somme allo scopo pensionistico, posto dall'art. 2117 c.c.

(Notiz. Giur. Lav., 1997, 430, Dir. Lav., 1997, II, 387 nota di BOZZAO)

<p>Cass. civ. Sez. lavoro, 2 novembre 2001, n. 13558</p>	<p>I trattamenti pensionistici integrativi, erogati a seguito della costituzione di fondi speciali previsti dalla contrattazione collettiva privi di autonoma soggettività, hanno natura di debiti di lavoro, essendo in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa a causa dell'interdipendenza con la durata del servizio e la misura della retribuzione ricevuta. Costituisce logico corollario il riconoscimento della natura retributiva, ai fini del computo nelle indennità di fine rapporto (indennità di anzianità ex art. 2120 c.c. Nel testo originario, e trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 1 l. 29 maggio 1982 n. 297, modificativo dello stesso art. 2120) naturalmente anche dei versamenti effettuati dal datore di lavoro, in osservanza di obbligo derivante da contratto collettivo, mediante accreditamento sul conto previdenziale individuale del lavoratore ai fini della costituzione dell'erogazione di un "trattamento pensionistico integrativo" previsto in tema di "previdenza aziendale" dalla contrattazione collettiva, in quanto tali accreditamenti sul fondo di pensione integrativa costituiscono una forma continuativa e non occasionale di arricchimento del dipendente, istituzionalmente connessa alla sussistenza e allo svolgimento del rapporto di lavoro.</p> <p>(Riv. Giur. Lav., 2002, II, 395 nota di VALERIO; Riv. It. Dir. Lav., 2002, II, 312 nota di POSO) - Conf. Cass. civ. Sez. Unite, 1 febbraio 1997, n. 974</p>
<p>Cass. civ. Sez. lavoro, 12 gennaio 2011 n. 545</p>	<p>Fino alla data di entrata in vigore della riforma della previdenza complementare (d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124), i trattamenti pensionistici integrativi, erogati a seguito della costituzione di fondi speciali (individuali o collettivi) previsti dalla contrattazione collettiva hanno natura di debiti di lavoro, anche se sono esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, essendo in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa; ne consegue che i relativi versamenti effettuati dal datore di lavoro sono rilevanti ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di anzianità.</p>
<p>Cass. civ. Sez. lavoro, 30 settembre 2011, n. 20105</p>	<p>Per il periodo antecedente alla riforma della previdenza complementare (D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124), i trattamenti pensionistici integrativi, erogati a seguito della costituzione di fondi speciali (individuali o collettivi) previsti dalla contrattazione collettiva, hanno natura retributiva, anche se sono esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, essendo in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa; ne consegue che i relativi versamenti effettuati dal datore di lavoro sono rilevanti ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di anzianità.</p> <p>(Lavoro nella Giur., 2011, 12, 1262 con nota di Giovanardi; Guarnieri; Ludovico;Treglia; Dir. e Pratica Lav., 2012, 15, 992)</p>
<p>Cass. civ. Sez. lavoro, 21 novembre 2012, n. 20418</p>	<p>I trattamenti pensionistici integrativi aziendali hanno natura giuridica di retribuzione differita, in relazione alla loro funzione previdenziale, non incidendo la funzione previdenziale del trattamento sul lato strutturale rappresentato dall'inesistenza di un rapporto giuridico previdenziale, distinto rispetto a quello di lavoro, né sul rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa; ne consegue che le parti non possono subordinare, nell'applicazione della loro autonomia negoziale, il sorgere del diritto alla</p>

	<p>prestazione previdenziale alla clausola che il rapporto non sia cessato per destituzione, ossia in conseguenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare, non essendo consentita la perdita di diritti economici che traggono titolo da un rapporto di lavoro in conseguenza di condanne penali o sanzioni disciplinari.</p> <p>(V. anche Cass. Civ. Sez. Lav. 16 luglio 2007, n. 15769, in Mass. Giur. It., 2007; Cass. Civ. Sez. Lav. 21 giugno 2011, n. 13573; Cass. civ. Sez. lavoro, 7 maggio 2013, n. 10556)</p>
<p>Tale orientamento, fondato, essenzialmente sul carattere di corrispettività con la prestazione lavorativa dei versamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza integrativa, in epoca più recente è stato disatteso da una parte della Cassazione ed ha portato quindi alla sentenza delle Sezioni Unite qui in commento. Il sistema della capitalizzazione individuale che caratterizza già dal 1993 il sistema della previdenza complementare impone di riconsiderare quell'ampio concetto di "retribuzione" che scaturisce dalla decisione del 1997, affermando la natura precipuamente "previdenziale" dei versamenti ai Fondi.</p>	
<p>Cass. civ. Sez. lavoro, 31 maggio 2012, n. 8695</p>	<p>Le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare - quale che sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti - non si computano né nell'indennità di anzianità (maturata fino al 31 maggio 1982) né nel trattamento di fine rapporto, non avendo tali somme carattere e funzione retributiva ma previdenziale.</p>
<p>Cass. civ. Sez. lavoro, 18 marzo 2013, n. 6707</p>	<p>I versamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare non hanno natura retributiva, né l'hanno avuta in passato, trattandosi di esborsi non legati da nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa ed esonerati dalla contribuzione AGO, con assoggettamento a contributo di solidarietà, ai sensi della disposizione retroattiva del D.L. n. 103 del 1991, art. 9-bis conv. dalla legge n. 166 del 1991. Ne consegue che gli accreditamenti per la previdenza integrativa non concorrono a determinare la base di calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di anzianità.</p> <p>(Lavoro nella Giur., 2013, 6, 618 con nota di Giovanardi; Guarnieri; Ludovico;Treglia)</p>
<p>Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ordinanza, 4 aprile 2013, n. 8228</p>	<p>Le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare - quale che sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti - non si computano né nella indennità di anzianità (maturata fino al 31 maggio 1982) né nel trattamento di fine rapporto. (Vedi anche Cass. civ. Sez. lavoro, 1 giugno 2012, n. 8843)</p>

Come si legge, essenzialmente, in Cass. 5 giugno 2012, n. 9016 – decisione ampiamente ripresa dalle Sezioni Unite per la elaborazione del principio di diritto contenuto nella decisione - il fine della contribuzione ai fondi di previdenza integrativa, anche quando essi siano costituiti ad opera del datore di lavoro, non è strettamente dipendente dal rapporto di lavoro, pur nascendo – ma non esclusivamente - dal rapporto contrattuale che caratterizza il rapporto di lavoro. Il fine precipuo è quello di sostenere il lavoratore nella fase di quiescenza successiva alla cessazione del rapporto. Per tale ragione, propriamente, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto il parametro “economico” di riferimento deve essere solo quello costituito dal trattamento economico “corrisposto” durante lo svolgimento del rapporto medesimo, avendo la funzione di essere d’ausilio al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La nozione di retribuzione che emerge dall’analisi delle disposizioni degli artt. 2120 e 2121 c.c. induce a ritenere che l’indennità di anzianità e il TFR devono costituire il riflesso del trattamento economico “corrisposto” durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, avendo la funzione di essere d’ausilio al lavoratore nel periodo in cui, cessato il suddetto rapporto, viene meno il diritto alla retribuzione. Per tale ragione sarebbe incongrua la inclusione, nella base di calcolo degli stessi, di somme delle quali, appunto, il lavoratore non può godere durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, perché destinate ad uno scopo specifico – quello dei Fondi pensione- diverso dal trattamento retributivo in senso stretto.

In particolare, proprio con riguardo ai Fondi pensione, afferma sempre la Cassazione a Sezioni Unite che i versamenti datoriali non sono preordinati all’immediato vantaggio del lavoratore perché accantonati al fine di garantire – solo al momento del conseguimento della pensione secondo gli Statuti dei Fondi - la funzione del trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di sopravvenuta invalidità. L’obbligo del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, nasce, in definitiva, “da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, pensione integrativa che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore; esso tuttavia non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto. In sostanza il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire”.

Per tale ragione, seppure l’obbligo del versamento del contributo al fondo abbia come necessario presupposto l’esistenza del rapporto di lavoro, l’assenza di corrispettività – e quindi il venir meno della configurazione giuridica del contributo come retribuzione – scaturiscono dalla natura solidaristica propria della previdenza complementare. Natura solidaristica che trova fondamento non solo nel codice civile (art. 2117 c.c.) ma nello stesso ordinamento costituzionale (art. 38 Cost.) e, su un piano più prettamente economico è anche caratterizzata da uno specifico regime fiscale e previdenziale che non fa altro che confermarne il carattere non retributivo.

L’evoluzione della materia nell’ordinamento costituzionale

Secondo la dottrina (Cfr. M. Cinelli, voce “Previdenza sociale” in Enciclopedia del diritto e M. Cinelli, Diritto della previdenza sociale, Torino 2013), il sistema di previdenza complementare e integrativa vigente in Italia si fonda su un principio costituzionale fondamentale, sancito dall’art. 38 Cost. comma 2 e comma 4 (“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” (...)) “Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato”) in connessione con gli artt. 2 e 4 Cost.. L’esistenza di tale fondamentale principio ha fatto sì che i diversi interventi da parte del legislatore italiano, già a partire dal 1991 e la successiva concreta introduzione dei fondi pensione attuata nel 1993, accompagnata dai successivi provvedimenti correttivi e integrativi (fino al D.Lgs. n. 252/2005 e ai suoi ulteriori correttivi) dovevano perseguire l’obiettivo di tracciare il quadro generale della previdenza complementare cercando di conciliare la finalità prettamente pubblica del sistema di sicurezza sociale, sancita dall’art. 38 Cost., con l’intento di creare un efficiente sistema di previdenza integrativa/complementare di tipo privato, idoneo a “compensare” la inevitabile progressiva riduzione delle pensioni pubbliche conseguente all’intera riforma del sistema pensionistico avviata con la L. n. 335/1995. Nonostante il fatto che già dal 1992 si fosse cercato di ridurre gli oneri del sistema pensionistico attraverso le modifiche ai sistemi di calcolo delle stesse operate dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e la delega per la costituzione dei fondi pensione contenuta nella L. n. 421/92, in realtà i più significativi interventi correttivi sono giunti proprio a seguito della riforma del sistema pensionistico attuata con la L. n. 335/95 in base alla cui delega è stato, inoltre, modificato l’art. 18 del D.Lgs. n. 124/93 relativo ai fondi preesistenti, tracciando, quindi una disciplina quadro di carattere generale relativa a tutta la previdenza complementare/integrativa che ha necessariamente influito sull’altalenante andamento della giurisprudenza della Cassazione qui sinteticamente riproposto.

L’evoluzione verso la determinazione della natura previdenziale dei contributi versati ai Fondi di previdenza integrativa si è avuta anche grazie al lavoro interpretativo svolto in questa materia dalla Corte Costituzionale (Cfr. Corte Cost. n. 421/1995 e Corte Cost. 178/2000). Si afferma, infatti, - anche nella più recente giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. 4 aprile 2013, n. 8228) che ha fatto da sfondo alla decisione delle Sezioni Unite - che avendo il legislatore inserito la previdenza integrativa nel sistema dell’art. 38 Cost., il sistema di contribuzione e di finanziamento dei fondi, da parte del datore di lavoro non poteva essere più definito alla stregua di un “emolumento retributivo con funzione previdenziale”, ma piuttosto come un “contributo di natura previdenziale”. I contributi ai Fondi, infatti, non sono assoggettati a contribuzione Inps ma solo ad un contributo di solidarietà (valido a regime e riferito anche ai “vecchi Fondi” per gli anni dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991). Tale esonero dalla contribuzione AGO non vale solo per il periodo successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 103/1991, convertito in L. n. 166/1991, ma anche anteriormente, ossia fin dall’inizio della istituzione del sistema dei primi Fondi pensione. Lo dimostra ulteriormente la L. n. 662/1996, art. 1,

comma 193 il quale, sostituendo il D.L. n. 103/1991, art. 9 bis, ha riconfermato la esclusione di detti versamenti dal computo della retribuzione contributiva precisando che ciò vale "anche per i periodi precedenti la legge di conversione del presente decreto" (ossia del D.L. n. 103/1991). Da cui deriva la natura previdenziale e non retributiva dei predetti versamenti.

Va inoltre ancora considerato che i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari non concorrono nemmeno, entro il tetto previsto dalla legge (art. 8 D.Lgs. n. 252/2005), a formare il reddito da lavoro dipendente, ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.

Anche l'evoluzione della legislazione successiva conferma il rilievo sempre maggiore attribuito dal legislatore alla funzione solidaristica e previdenziale dei Fondi pensione. Evoluzione che, come è noto, è stata caratterizzata proprio dal D.Lgs. n. 124/1993 e dal D.Lgs. n. 252/2005 e significativamente dalla L. n. 296/2006, art. 1, commi 749-766 e D.M. 30 gennaio 2007 che sono intervenuti, tra l'altro, sul finanziamento della previdenza complementare attraverso le quote di TFR maturando. Come opportunamente affermato da Cass. Civ. n. 8843/2012 nella quale si è anche ricostruita tutta l'evoluzione normativa: "all'esito della parabola sopra illustrata non sono dunque i versamenti contributivi per la previdenza complementare che vengono inclusi nel TFR, ma è quest'ultimo che serve ad alimentare la previdenza complementare".

La dottrina

Per ulteriori approfondimenti dottrinari si vedano, tra gli altri: Bozzao, nota a Cass. civ. Sez. Unite, 1 febbraio 1997, n. 974, *Dir. Lav.*, 1997, II, 387; Valerio, nota a Cass. civ. Sez. lavoro, 2 novembre 2001, n. 13558, *Riv. Giur. Lav.*, 2002, II, 395; Poso, nota a Cass. civ. Sez. lavoro, 2 novembre 2001, n. 13558, *Riv. It. Dir. Lav.*, 2002, II, 312; Giovanardi, nota a Cass. civ. Sez. lavoro, 30 settembre 2011, n. 20105, *Lavoro nella Giur.*, 2011, 12, 1262; Giovanardi, nota a Cass. civ. Sez. lavoro, 18 marzo 2013, n. 6707, *Lavoro nella Giur.*, 2013, 6, 618.